

## STATUTO

Modificato in ottemperanza alle disposizioni di cui al DLgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore"  
e Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 23 giugno 2020

### Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale e al Codice civile, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"A.P.S. MELOGRANO"**, di seguito indicata come "Associazione". Conformemente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, detto "Codice del Terzo Settore", la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, e può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 14.  
Con riferimento al decreto di delega di cui al punto 10) dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, e ai decreti di delega successivi, considerato che il Comune di Fossano è tra i Soci Fondatori dell'APS Melograno, il Sindaco di Fossano può delegare un rappresentante dell'Amministrazione comunale con la funzione di collegamento tra i due soggetti, che dovrà essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'APS Melograno.  
Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

### Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Fossano, Corso Trento n. 4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.  
È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.  
L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.  
L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

### Art. 3 – SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti locali, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti.

L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità: sviluppo delle relazioni umane e collettive, a livello culturale, economico, sociale, sportivo e ricreativo in ambito locale, territoriale, regionale, nazionale ed internazionale.

### Art. 4 - ATTIVITÀ

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone di svolgere in via



esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui alle lettere f), i) e v) dell'art. 5.1 del DLgs. 117/17.

Nello specifico, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- promuovere e realizzare scambi culturali, economici, sociali, sportivi e ricreativi tra la comunità fossanese e il suo territorio di riferimento, con altre comunità che hanno sede in ambiti locali, regionali, nazionali e internazionali;
- proporre e organizzare scambi a livello nazionale e internazionale in modo particolare tra i giovani, a livello individuale e aggregato, per lo sviluppo delle loro conoscenze, competenze e capacità;
- sostenere le amministrazioni locali nella realizzazione di gemellaggi e progetti di cooperazione nazionale e internazionale, con comunità locali, enti e organizzazioni disponibili a tali iniziative;
- progettare e realizzare iniziative per una migliore conoscenza di altri territori e comunità, per l'arricchimento reciproco di apprendimenti, relazioni e comprensioni, collaborare con gli Enti Pubblici territoriali al fine di migliorare il confronto circa la cittadinanza attiva, lo sviluppo sostenibile, i servizi pubblici locali, lo sviluppo economico locale, l'inclusione sociale, la solidarietà;
- favorire scambi culturali, sociali, ricreativi, e iniziative di valorizzazione del territorio, con le comunità gemellate e/o altre comunità con cui sono firmati protocolli d'intesa e reciprocità, privilegiando l'accoglienza in famiglia o in ambiti collettivi di tipo familiare;
- organizzare eventi e gestire attività nel campo sportivo al fine di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
  - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  - svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
2. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
  3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
  4. La qualità di volontario è esercitata nelle forme previste dalla legge;
  5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi di legge;
  6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dalla legge, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 5 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

Per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione trae le risorse economiche da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali).

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo, e deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati, in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma nel successivo esercizio finanziario.

#### Art. 6 – RENDICONTO GESTIONALE

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

#### Art. 7 – GLI ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.6.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti mossi da spirito di collaborazione e solidarietà, che condividano gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione, che accettino gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno.

D'ora in avanti gli Associati vengono denominati "Soci" e si distinguono in:

- **Soci fondatori:** enti, associazioni, persone fisiche che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale;
- **Soci ordinari:** coloro che si sono associati in tempi successivi e che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione nel Libro dei Soci e al pagamento della quota associativa annuale;
- **Soci sostenitori:** coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- **Soci onorari:** coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.



#### **Art. 8 – CRITERI di AMMISSIONE ed ESCLUSIONE DEI SOCI**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
  3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
  4. Il Consiglio Direttivo cura la registrazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
  5. All'atto della registrazione sul Libro dei Soci il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
  6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che al Socio sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
    - a) non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
    - b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
    - c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
    - d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
  7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o mezzi telematici, consentendo facoltà di replica.
  8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell'Associazione.
  9. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio, secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo 679/2016, denominato "G.D.P.R. – General Data Protection Regulation" finalizzato alla tutela dei dati personali.

#### **Art. 9 – DIRITTI e DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In particolare i soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



• di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

• di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;

I soci sono inoltre tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini previsti della quota associativa che è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita;
- a svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
- ad un comportamento verso gli altri aderenti, ed all'esterno dell'Associazione, con spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

#### **ART 10 - QUOTE ASSOCIATIVE**

I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio, o in occasione di iniziative organizzate successivamente dall'Associazione, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, salvo eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, di cui al precedente art. 5 paragrafo 2.

In ogni caso, è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### **ART 11 - ORGANI e CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- l'Organo di controllo

Sono Cariche dell'Associazione:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

#### **ART 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è Ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

2. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 2 soci.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.
4. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità

L'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno 1 mese nel Libro dei soci, e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Ciascun socio dispone di un voto.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

#### **ART 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea Ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 117/17;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
  - nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti iniziando dal primo;
  - approva l'eventuale regolamento dello Statuto e le sue variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
  - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
  - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **ART 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12;
2. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, in proprio o per delega. Lo scioglimento si effettuerà secondo le modalità previste dal successivo art. 23.

#### **ART 15 - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE**

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;

- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
  - che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
- Si applica l'articolo 2382 del codice civile (interdizione dai pubblici uffici).

#### ART 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 consiglieri, scelti tra i soci, che rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Nella sua prima seduta, il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, iniziando dal primo: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, il Consiglio direttivo provvede alla cooptazione di un membro scelto tra i Soci;
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 117/17;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'importo della quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari;
  - delibera i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4.3 dello Statuto;
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
  - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5.1 del presente Statuto;
  - ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, come specificato nel successivo art. 21.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.  
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

10. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la volontà del Presidente;
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 12 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ART 17 - IL PRESIDENTE**

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 18 – il VICE PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 19 – il SEGRETARIO**

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei Libri Sociali di cui all'art. 24.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

#### **Art. 20 – il TESORIERE**

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali; l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 21 - COMITATI TECNICI**

Il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.

Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti, anche fra i non Soci. Detto Collegio è composto da un massimo di tre membri effettivi.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere nominati revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti durano in carica 2 anni e possono essere rinominati fino a 3 volte consecutive.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **ART 23 - SCIOGLIMENTO**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del DLgs. 117/17), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 24 – LIBRI SOCIALI**

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
  - a) Libro dei Soci
  - b) Registro dei volontari
  - c) Libro verbali dell'Assemblea dei Soci
  - d) Libro verbali del Consiglio Direttivo
  - e) Relazioni dell'Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e deve essere letto e approvato all'inizio della riunione successiva.
3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi a cura del Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento.

#### **ART 25 - NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Registrato a Saluzzo addì 6 LUG, 2020  
al N. 1627 Serie 3  
*Esente ai sensi del*  
*Plgs 117/2017*



*[Signature]*  
FIRMA SU DELEGA DEL  
DIRETTORE GENERALE  
Lamberti Adelaide